

**ECC.MO T.A.R. LAZIO - ROMA**

**RICORSO**

Del sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] (cod. fisc. [REDACTED]) rappresentato e difeso per mandato in calce al presente atto dall'avv. Girolamo Rubino (cod. fisc. RBN GLM 58P02 A089G – pec girolamorubino@pec.it) sia unitamente che disgiuntamente all'avv. Daniele Piazza (cod. fisc. PZZ DNL 72D11 G273H – pec [avvocatodanielepiazza@legalmail.it](mailto:avvocatodanielepiazza@legalmail.it)) con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

**CONTRO**

**Il MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del legale rappresentante pro – tempore rappresentato *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato.

**Il MINISTERO DELLA DIFESA – COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI** - , in persona del legale rappresentante pro – tempore rappresentato *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato.

**Il MINISTERO DELLA DIFESA – COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI – CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO – COMMISSIONE PER GLI ACCERTAMENTI PSICO-FISICI** - in persona del legale rappresentante pro – tempore rappresentato *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato.

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE**

Del provvedimento dell'8 novembre 2019 con cui l'amministrazione resistente ha giudicato l'odierno ricorrente NON idoneo ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri in quanto asseritamente affetto da " [REDACTED] ".

### NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

Dell'idoneità dell'odierno ricorrente ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri

### NONCHE' PER L'AMMISSIONE CON RISERVA

Dell'odierno ricorrente all'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri

### FATTO

Il sig. [redacted] odierno ricorrente, ha partecipato al Concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>a</sup>serie speciale n°23 del 22 marzo 2019.

Espletate le fasi concorsuali il sig. [redacted] veniva giudicato "inidoneo" e, pertanto, escluso dal concorso per asserita inidoneità psico - fisica.

Specificatamente, con provvedimento dell'8 novembre 2019 l'amministrazione resistente ha giudicato l'odierno ricorrente NON idoneo ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri avendo riscontrato il sig. [redacted] affetto da [redacted], condizione fosse contemplata tra le cause di non idoneità al servizio militare.

A fronte di tale giudizio, il Signor [redacted] in data 15 novembre 2019, si è sottoposto a visita radiologica ed ortopedica presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento P.O. di Sciacca.

All'esito della visita radiologica effettuata il dr. [redacted] - specialista in radiologia - ha formulato la seguente diagnosi: "[redacted]"

[redacted]

Il sig. [REDACTED] è sottoposto a visita ortopedica in esito alla quale il dr. [REDACTED] – specialista ortopedico – ha formulato la seguente diagnosi: "[REDACTED]".

Successivamente, il sig. [REDACTED] è sottoposto a visita ortopedica in esito alla quale il dr. [REDACTED] – specialista ortopedico – ha formulato la seguente diagnosi: "[REDACTED]".

Orbene, palesemente erroneo ed arbitrario si manifesta il provvedimento oggi impugnato.

Ed infatti, come emerge dalle suddette certificazioni il sig. [REDACTED] non risulta affatto sprovvisto dei requisiti psico - fisici richiesti, ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri, dalla "Direttiva Tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ed i criteri per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare" di cui al decreto del 4 giugno 2014 del Ministero della Difesa; Donde, la proposizione del presente ricorso affidato ai seguenti

#### **MOTIVI**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.10 DEL BANDO DI CONCORSO**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA TECNICA RIGUARDANTE L'ACCERTAMENTO DELLE IMPERFEZIONI E DELLE INFERMITÀ CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE ED I CRITERI PER DELINEARE IL PROFILO DEI SOGGETTI GIUDICATI IDONEI AL SERVIZIO MILITARE" DI CUI AL DECRETO DEL 4 GIUGNO 2014 DEL MINISTERO DELLA DIFESA**

## **ECESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI CARENZA DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, ARBITRIO E DIFETTO DI PRESUPPOSTO**

Preliminarmente, giova precisare che l'accertamento dell'idoneità psicofisica ed il conseguente giudizio espresso dalla Commissione medica preposta, pur nell'indubbio aspetto discrezionale, deve necessariamente concretarsi in un apprezzamento che dia conto dei criteri adottati nell'espletamento dell'accertamento sanitario e degli indici rivelatori di un soggetto che manifesti quei deficit normativamente previsti al fine di precludere l'accesso nelle Forze Armate.

Inoltre, come insegnato dalla più avvertita giurisprudenza, *"l'esercizio della discrezionalità tecnica delle commissioni mediche non esclude affatto il sindacato del giudice .... Infatti la discrezionalità tecnica non differisce da quella amministrativa se non per ragioni quantitative, giacchè si impernia su una "guida speciale" che il legislatore dà all'amministrazione per accertare i fatti che la norma presuppone... perciò il suo esercizio – e cioè l'operato delle commissioni mediche – è sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo dell'eccesso di potere, anzi proprio perché si tratta di applicare regole tecniche e perciò verificabili, la sua sindacabilità si svolge in maniera più penetrante di quanto non sia quello della discrezionalità amministrativa"* (cfr. TAR Lazio n.2895/98).

Ed ancora, come ha avuto modo di chiarire il Consiglio di Stato *"il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell'amministrazione può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità Amministrativa, bensì in base alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio*

*tecnico ed al procedimento applicativo"* (cfr. Consiglio di Stato sez. IV n.601/99).

*Infine, il Consiglio di Stato è andato oltre affermando che: "Non può parlarsi di discrezionalità tecnica in tutti quei casi in cui il provvedimento da adottare non sia una valutazione di fatti suscettibili di vario apprezzamento alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche e specialistiche, ma semplicemente un accertamento tecnico e cioè l'accertamento di un fatto verificabile in modo non opinabile in base a conoscenze e strumenti tecnici di sicura acquisizione; in tali casi manca qualsiasi possibilità di discrezionalità di giudizio, con conseguente sindacabilità piena dell'accertamento, in particolare sotto il profilo del travisamento (nella specie si trattava del giudizio di inidoneità fisica espresso in sede di ammissione all'arruolamento)".*

Pertanto il quadro giurisprudenziale delineato si attaglia perfettamente al caso in esame atteso che il giudizio negativo espresso dalla Commissione giudicante si appalesa senz'altro arbitrario ed illogico ed è frutto di una non corretta percezione dei fatti dal momento che, come si desume dalle certificazioni mediche versate in atti, si pone in palese contrasto con le risultanze emerse dagli accertamenti effettuati dal ricorrente.

Invero, il giudizio di inidoneità impugnato appare in contrasto con quanto certificato dal dr. ~~XXXXXXXXXX~~ – specialista in radiologia – e dal dr. ~~XXXXXXXXXX~~ – specialista in ortopedia – entrambi dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento P.O. di Sciacca ai quali il ricorrente ha conferito incarico proprio al fine di accertare, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione resistente, la propria idoneità al servizio nell'Arma dei Carabinieri.

Orbene, come esposto in narrativa l'amministrazione ha giudicato l'odierno ricorrente non idoneo ritenendolo affetto da "distorsione della gamba", patologia rientrante nella previsione della lettera V punto 3 dell'art.582 del D.P.R. 15 marzo 2010 n°90

La suddetta previsione normativa sancisce che sono causa di non idoneità al servizio militare le seguenti imperfezioni e infermità:

v) *Apparato locomotore:*

...

### **3) le deformità gravi congenite e acquisite degli arti;**

A sua volta, la direttiva tecnica sull'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvata con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, prevede che rientrano nelle fattispecie di cui al succitato punto 3) dell'art.582 lettera V del D.P.R. 90/2010, e dunque, tra le deformità gravi congenite e acquisite degli arti:

- la dismetria superiore a 3 centimetri tra gli arti inferiori;
- **il ginocchio valgo con distanza intermalleolare superiore a cm. 6 con asse meccanico passante oltre il 55% del piatto tibiale laterale;**

- ...

Ebbene, nel caso in esame, dalla certificazione medica rilasciata dal dr. ~~.....~~ specialista in radiologia – si evince che il sig.

~~.....~~ è affetto da: ~~.....~~

~~.....~~

Ed ancora, dalla certificazione resa dal dr. [redacted] specialista in ortopedia – si evince che il sig. [redacted] ha un

Occorre altresì rilevare che l'odierno ricorrente non solo ha superato tutte le prove di efficienza fisica, ma altresì ha avuto attribuito un punteggio aggiuntivo nella prova di salto in alto, il ché denota ulteriormente le perfette condizioni di salute del ricorrente, dal momento che appare inverosimile che il ricorrente possa avere conseguito il punteggio incrementale per la prova di salto in alto qualora le sua ginocchia avessero presentato delle criticità.

Ed allora, non pare assolutamente condivisibile quanto sostenuto dall'Amministrazione resistente, dal momento che, come chiaramente emerge dalle certificazioni sanitarie versate in atti rese a seguito di visite specialistiche effettuate presso una struttura pubblica, il sig. [redacted] l'odierno ricorrente, non presenta alcun deficit psico-fisico ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri

#### **RICHIESTA ISTRUTTORIA**

Come già esposto, il giudizio di inidoneità impugnato con il presente atto si pone in palese contraddizione con quanto attestato dalla documentazione sanitaria versata in atti proveniente da una struttura sanitaria pubblica, in ordine alla piena idoneità psico - fisica del ricorrente all'espletamento del servizio di che trattasi.

E proprio la palese contraddittorietà tra gli attendibili ed incontestabili elementi forniti dall'odierno ricorrente ed il giudizio negativo reso dall'amministrazione resistente, rende necessario disporre una consulenza tecnica in contraddittorio tra le parti e presso una struttura

sanitaria non militare, al fine di verificare l'effettiva idoneità psico - fisica dell'odierno ricorrente.

Invero, non pare possa ragionevolmente sostenersi che il giudizio di inidoneità formulato dall'amministrazione resistente possa inibire tout court al Giudice di disporre dei propri poteri istruttori al fine di verificare la fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente, laddove, come nel caso in esame, siano necessarie ai fini del decidere specifiche competenze tecniche.

Opinando in tal senso si finirebbe con il ritenere pericolosamente immune da qualsivoglia riscontro e/o verifica l'attività valutativa dell'amministrazione, in tal modo avallando qualsivoglia forma di arbitrio e illogicità ritenute a priori insindacabili.

Viceversa, nel caso in esame, sussistono tutti i presupposti affinché venga disposta una consulenza tecnica volta ad accertare l'attendibilità delle operazioni tecniche svolte dall'amministrazione odierna resistente. Peraltro l'art.63 del Codice del Processo Amministrativo al 4° comma prescrive che: "qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l'esecuzione di una verifica ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica".

Tale norma in buona sostanza ricalca quanto prevedevano gli artt.7 e 16 della L.205 del 2000, prescrivendo che il Giudice Amministrativo può disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonché della consulenza tecnica d'ufficio.

Pertanto, già la legge n°205 del 2000 ha previsto e disciplinato uno strumento, quale è la consulenza tecnica, di grande efficacia per l'esatta cognizione e valutazione dei fatti oggetto di ricorso e, quindi, ha



eliminato uno dei fattori limitanti la possibilità per il Giudice Amministrativo di sindacare la c. d. discrezionalità tecnica.

Dunque, la consulenza tecnica è oramai divenuta uno strumento di acquisizione della prova utilizzabile dal Giudice Amministrativo in tutti i casi in cui risulti necessario per acquisire e valutare, alla stregua delle scienze tecniche e specialistiche, gli elementi che devono essere vagliati per giungere alla decisione del ricorso proposto.

Peraltro la consulenza tecnica può essere ben utilizzata allo scopo di individuare vizi inficianti la validità dell'atto sia sotto il profilo della violazione di legge, che sotto il profilo dell'eccesso di potere.

Inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio appare senza dubbio più rispettosa dei principi del giusto processo oggi sanciti dall'art.111 della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale n.2 del 23 novembre 1999. Tale norma ha, infatti, introdotto nel corpo dell'art.111 della Costituzione alcuni commi che sanciscono i principi fondamentali del giusto processo.

Ciò posto non vi è dubbio che anche nel caso in esame, poiché il giudizio di inidoneità dell'odierno ricorrente attiene alla valutazione dei requisiti psico - fisici dello stesso, e che i motivi di censura attengono proprio all'erroneità di siffatta valutazione appare opportuno disporre incumbenti istruttori al fine di meglio potere valutare le doglianze formulate dall'odierno ricorrente con il presente atto.

Deve infine rilevarsi che proprio Codesto Ecc.mo T.A.R. in fattispecie analoga a quella del presente giudizio con decreto n°6472/2018 ha ritenuto opportuno *"in ragione del perseguimento dell'interesse pubblico alla massima concentrazione, alla più celere definizione del presente giudizio ed alla certezza della situazioni giuridiche nonché al perseguimento dell'ulteriore interesse pubblico a non lasciare condizioni*

*di incertezza, per un tempo relativamente lungo, nelle attività organizzative della P.A.- di poter disporre sin da ora una verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno della patologia".*

### **SUL DANNO**

A parte la palese sussistenza del fumus boni juris, non v'è dubbio che il presente gravame è parimenti assistito dal prescritto "periculum in mora".

Ed invero, è di tutta evidenza, che la mancata sospensione del provvedimento impugnato, ed in epigrafe indicato, arrecherebbe un gravissimo danno all'odierno ricorrente che, per un (asserito) difetto psico - fisico si vedrebbe privato della possibilità di accedere quale allievo nell'Arma dei Carabinieri, con conseguente perdita di un posto di lavoro nell'attuale fase di grave crisi occupazionale.

Per quanto sopra esposto

### **VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR**

Ove occorra, in via istruttoria, disporre una consulenza tecnica d'ufficio presso una struttura sanitaria non militare, al fine di accertare l'idoneità psico - fisica del ricorrente in relazione all'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri.

In sede cautelare accogliere l'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, disponendo l'ammissione "con riserva" del ricorrente nell'ambito della procedura per cui è controversia.

Nel merito accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato in epigrafe indicato, ritenendo e dichiarando l'idoneità psico - fisica del ricorrente ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri.

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile.

Con salvezza di ogni altro diritto e vittoria di spese.

Li, 20 novembre 2019

Avv. Girolamo Rubino

Girolamo Rubino Firmato digitalmente da Girolamo  
Rubino  
Data: 2019.11.21 17:57:27 +01'00'

Avv. Daniele Piazza

**ECC.MO T.A.R. LAZIO – ROMA**

**Sez. I Bis**

**MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N°14528/2019**

Del sig. **[REDACTED]**, nato a **[REDACTED]** (cod. fisc. **[REDACTED]**), rappresentato e difeso per mandato in calce al presente atto dall'avv. Girolamo Rubino (cod. fisc. RBN GLM 58P02 A089G – pec girolamorubino@pec.it) sia unitamente che disgiuntamente all'avv. Daniele Piazza (cod. fisc. PZZ DNL 72D11 G273H – pec [avvocatodanielepiazza@legalmail.it](mailto:avvocatodanielepiazza@legalmail.it)) con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

**CONTRO**

Il **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del legale rappresentante pro – tempore rappresentato *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Il **MINISTERO DELLA DIFESA – COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI** - , in persona del legale rappresentante pro – tempore rappresentato *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Il **MINISTERO DELLA DIFESA – COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI – CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO – COMMISSIONE PER GLI ACCERTAMENTI PSICO-FISICI** - in persona del legale rappresentante pro – tempore rappresentato *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato.

**E NEI CONFRONTI**

Del sig. **CRESCENTE PIETRO**, nato a Castelvetro (TP) in data 16 settembre 2000, ivi residente in via Quarto n°26/A;

Del sig. **GIORDANO GERARDO**, nato a Cava de' Tirreni (Sa) in data 12 settembre 1999, ivi residente in via Alfonso Adinolfi n°11;

Del sig. **MEROLA MATTEO**, nato a Lecce (LE) in data 25 febbraio 1998, residente a Melendugno (LE), frazione di Borgagne, in via Bologna n°20.

#### **PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE**

Del decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 29 novembre 2019, con cui sono state approvate le graduatorie finali di merito del concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^serie speciale n°23 del 22 marzo 2019.

#### **FATTO**

Il sig. **[REDACTED]**, odierno ricorrente, ha partecipato al Concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^serie speciale n°23 del 22 marzo 2019.

Espletate le fasi concorsuali il sig. **[REDACTED]**, veniva giudicato "inidoneo" e, pertanto, escluso dal concorso per asserita inidoneità psico - fisica.

Specificatamente, con provvedimento dell'8 novembre 2019 l'amministrazione resistente ha giudicato l'odierno ricorrente NON idoneo ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri avendo riscontrato il sig. **[REDACTED]** affetto da **[REDACTED]** condizione fosse contemplata tra le cause di non idoneità al servizio militare.

A fronte di tale giudizio, **[REDACTED]** in data 15 novembre 2019, si è sottoposto a visita radiologica ed ortopedica presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento P.O. di Sciacca.

All'esito della visita radiologica effettuata il dr. [redacted] - specialista in radiologia - ha formulato la seguente diagnosi: "[redacted]".

Successivamente, il sig. [redacted] si è sottoposto a visita ortopedica in esito alla quale il dr. [redacted] - specialista ortopedico - ha formulato la seguente diagnosi: "[redacted]".

Orbene, palesemente erroneo ed arbitrario si manifesta il detto provvedimento.

Ed infatti, come emerge dalle suddette certificazioni il sig. [redacted] non risulta affatto sprovvisto dei requisiti psico - fisici richiesti, ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri, dalla "Direttiva Tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ed i criteri per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare" di cui al decreto del 4 giugno 2014 del Ministero della Difesa.

Non condividendo il giudizio di inidoneità reso dall'amministrazione resistente, il sig. [redacted] ha proposto un ricorso giurisdizionale innanzi a Codesto Ecc.mo T.A.R., recante il n°14528/2019.



**IMPERFEZIONI E DELLE INFERMITÀ CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE ED I CRITERI PER DELINEARE IL PROFILO DEI SOGGETTI GIUDICATI IDONEI AL SERVIZIO MILITARE” DI CUI AL DECRETO DEL 4 GIUGNO 2014 DEL MINISTERO DELLA DIFESA**

**ECESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI CARENZA DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, ARBITRIO E DIFETTO DI PRESUPPOSTO**

Preliminarmente, giova precisare che l'accertamento dell'idoneità psicofisica ed il conseguente giudizio espresso dalla Commissione medica preposta, pur nell'indubbio aspetto discrezionale, deve necessariamente concretarsi in un apprezzamento che dia conto dei criteri adottati nell'espletamento dell'accertamento sanitario e degli indici rivelatori di un soggetto che manifesti quei deficit normativamente previsti al fine di precludere l'accesso nelle Forze Armate.

Inoltre, come insegnato dalla più avvertita giurisprudenza, *“l'esercizio della discrezionalità tecnica delle commissioni mediche non esclude affatto il sindacato del giudice .... Infatti la discrezionalità tecnica non differisce da quella amministrativa se non per ragioni quantitative, giacchè si impernia su una “guida speciale” che il legislatore dà all'amministrazione per accertare i fatti che la norma presuppone... perciò il suo esercizio – e cioè l'operato delle commissioni mediche – è sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo dell'eccesso di potere, anzi proprio perché si tratta di applicare regole tecniche e perciò verificabili, la sua sindacabilità si svolge in maniera più penetrante di quanto non sia quello della discrezionalità amministrativa”* (cfr. TAR Lazio n.2895/98).



Ed ancora, come ha avuto modo di chiarire il Consiglio di Stato *"il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell'amministrazione può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità Amministrativa, bensì in base alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed al procedimento applicativo"* (cfr. Consiglio di Stato sez. IV n.601/99).

Infine, il Consiglio di Stato è andato oltre affermando che: *"Non può parlarsi di discrezionalità tecnica in tutti quei casi in cui il provvedimento da adottare non sia una valutazione di fatti suscettibili di vario apprezzamento alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche e specialistiche, ma semplicemente un accertamento tecnico e cioè l'accertamento di un fatto verificabile in modo non opinabile in base a conoscenze e strumenti tecnici di sicura acquisizione; in tali casi manca qualsiasi possibilità di discrezionalità di giudizio, con conseguente sindacabilità piena dell'accertamento, in particolare sotto il profilo del travisamento (nella specie si trattava del giudizio di inidoneità fisica espresso in sede di ammissione all'arruolamento)"*.

Pertanto il quadro giurisprudenziale delineato si attaglia perfettamente al caso in esame atteso che il giudizio negativo espresso dalla Commissione giudicante si appalesa senz'altro arbitrario ed illogico ed è frutto di una non corretta percezione dei fatti dal momento che, come si desume dalle certificazioni mediche versate in atti, si pone in palese contrasto con le risultanze emerse dagli accertamenti effettuati dal ricorrente.

Invero, il giudizio di inidoneità impugnato appare in contrasto con quanto certificato dal dr. \_\_\_\_\_ specialista in radiologia – e

dal dr. *[redacted]* – specialista in ortopedia – entrambi dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento P.O. di Sciacca ai quali il ricorrente ha conferito incarico proprio al fine di accertare, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione resistente, la propria idoneità al servizio nell'Arma dei Carabinieri.

Orbene, come esposto in narrativa l'amministrazione ha giudicato l'odierno ricorrente non idoneo ritenendolo affetto da "*[redacted]*", patologia rientrante nella previsione della lettera V punto 3 dell'art.582 del D.P.R. 15 marzo 2010 n°90

La suddetta previsione normativa sancisce che sono causa di non idoneità al servizio militare le seguenti imperfezioni e infermità:

v) *Apparato locomotore:*

....

**3) le deformità gravi congenite e acquisite degli arti;**

A sua volta, la direttiva tecnica sull'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvata con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, prevede che rientrano nelle fattispecie di cui al succitato punto 3) dell'art.582 lettera V del D.P.R. 90/2010, e dunque, tra le deformità gravi congenite e acquisite degli arti:

- *la dismetria superiore a 3 centimetri tra gli arti inferiori;*

- ***il ginocchio valgo con distanza intermalleolare superiore a cm. 6 con asse meccanico passante oltre il 55% del piatto tibiale laterale;***

- ...

Ebbene, nel caso in esame, dalla certificazione medica rilasciata dal dr.

*[redacted]* – specialista in radiologia – si evince che il sig. *[redacted]* è affetto da: "*[redacted]*"

...  
...  
...  
...  
...

Ed ancora, dalla certificazione resa dal dr. [nome] -  
specialista in ortopedia - si evince che il sig. [nome] ha un  
" [descrizione] ..."  
...  
...

Occorre altresì rilevare che l'odierno ricorrente non solo ha superato  
tutte le prove di efficienza fisica, ma altresì ha avuto attribuito un  
punteggio aggiuntivo nella prova di salto in alto, il ché denota  
ulteriormente le perfette condizioni di salute del ricorrente, dal momento  
che appare inverosimile che il ricorrente possa avere conseguito il  
punteggio incrementale per la prova di salto in alto qualora le sua  
ginocchia avessero presentato delle criticità.

Ed allora, non pare assolutamente condivisibile quanto sostenuto  
dall'Amministrazione resistente, dal momento che, come chiaramente  
emerge dalle certificazioni sanitarie versate in atti rese a seguito di  
visite specialistiche effettuate presso una struttura pubblica, il sig.  
[nome], odierno ricorrente, non presenta alcun deficit psico-fisico ai  
fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri.

Alla di quanto sopra esposto, erroneo ed illegittimo si palesa sia il  
provvedimento di inidoneità impugnato con il ricorso introduttivo del  
giudizio, nonché del pari illegittimo si palesa il provvedimento  
impugnato con il presente atto ed in epigrafe indicato, con cui sono  
state approvate le graduatorie di merito del concorso, in quanto viziato  
la illegittimità derivata.

## **SUL DANNO**

A parte la palese sussistenza del fumus boni juris, non v'è dubbio che il presente gravame è parimenti assistito dal prescritto "periculum in mora".

Ed invero, è di tutta evidenza, che la mancata sospensione del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio e del provvedimento impugnato con il presente atto, ed in epigrafe indicato, arrecherebbe un gravissimo danno all'odierno ricorrente che, per un (asserito) difetto psico-fisico si vedrebbe privato della possibilità di accedere nell'Arma dei Carabinieri in qualità di Carabiniere effettivo, con conseguente perdita di un posto di lavoro nell'attuale fase di grave crisi occupazionale.

Per quanto sopra esposto

### **VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR**

In sede cautelare accogliere l'istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, disponendo l'ammissione "con riserva" del ricorrente nell'ambito della procedura per cui è controversia.

Nei merito accogliere il presente ricorso nonché i suestesi motivi aggiunti di ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, ritenendo e dichiarando l'idoneità psico-fisica del ricorrente ai fini dell'assunzione nell'Arma dei Carabinieri.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia non amplia in modo considerevole l'oggetto del giudizio.

Con salvezza di ogni altro diritto e vittoria di spese.

Lì, 17 gennaio 2020

Avv. Girolamo Rubino  
Girolamo  
Rubino  
Avv. Daniele Piazza

Firmato digitalmente da  
Girolamo Rubino  
Data: 2020.01.21 10:46:11  
+01'00'